

STUDIO PEZZAGNO s.n.c - ingegneria civile idraulica -

Dott. Ing. Francesco PEZZAGNO Albo di Brescia n° 960 - Dott. Ing. Paolo PEZZAGNO Albo di Brescia n° 2706

Allegato n°12

Comune di Corte Franca


Provincia di Brescia

STUDIO PER LA DEFINIZIONE DEL RETICOLO MINORE


REGOLAMENTO NORMATIVO

| | |
|----------------------------------|----------------|
| STUDIO PEZZAGNO | Albo Ingegneri |
| Dott. Ing. Paolo Pezzagno | di Brescia |
| Via Tosio, 1 - Brescia | N° 2706 |
| C.F. - P.I.: 03387320173 | |

rev. Ottobre 2007



| | |
|---|----|
| Art.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE..... | 3 |
| Art.2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO..... | 3 |
| Art.3 - DEFINIZIONE DEL RETICOLO MINORE..... | 4 |
| Art.4 - IDENTIFICAZIONE VASI..... | 5 |
| Art.5 - NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA..... | 6 |
| Art.6 - INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA..... | 7 |
| Art.7 - CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO IDRICO MINORE (rif. ALL. "B", "D" della D.G.R. 25 gennaio 2002, n°7/7868)..... | 9 |
| Art.8 - OPERE ESISTENTI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO.. | 10 |
| Art.9 - ATTIVITA' VIETATE..... | 10 |
| Art.10 - ATTIVITÀ SOGGETTE A TITOLO AUTORIZZATIVO | 12 |
| Art.10.1 - RECINZIONI O OPERE DI PROTEZIONE | 14 |
| Art.11 - ATTRAVERSAMENTI DEI CORSI D'ACQUA..... | 15 |
| Art.12 - SOTTOPASSI | 16 |
| Art.13 - VARIAZIONI DI TRACCIATO DEI CORSI D'ACQUA | 16 |
| Art.14 - SCARICHI IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE..... | 16 |
| Art.15 - REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI | 17 |
| Art.16 - GRIGLIE..... | 18 |
| Art.17 - ARGINI..... | 18 |
| Art.18 - RETICOLO IDROGRAFICO RESIDUALE | 19 |
| Art.19 - OBBLIGO DEI PROPRIETARI FRONTISTI O DEI PROPRIETARI DEI MANUFATTI POSTI SU CORSI D'ACQUA E NELLE FASCE DI RISPETTO | 19 |
| Art.20 - AUTORIZZAZIONE PAESISTICA..... | 20 |
| Art.21 - DANNI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO | 20 |
| Art.22 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONI..... | 20 |
| Art.23 - PROCEDURE PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO | 22 |
| Art.24 - CAUZIONI | 22 |
| Art.25 - RIPRISTINO DEI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA..... | 22 |
| Art.26 - PRONTO INTERVENTO..... | 23 |



Art.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Elaborato Normativo ha lo scopo di definire le norme atte alla salvaguardia del reticolo idrografico del territorio comunale e alla prevenzione e protezione dai rischi naturali o conseguenti a modifiche e trasformazioni del reticolo stesso.

Le norme del presente Regolamento si applicano per ogni tipo di intervento di manutenzione, modificazione e trasformazione dello stato dei corsi d'acqua del territorio comunale.

L'Amministrazione Comunale, attraverso i propri organi tecnici, ne sorveglia l'osservanza.


Si potranno autorizzare deroghe opportunamente motivate in caso di evenienze non previste dalle norme o di particolari condizioni del contesto solo a seguito di Relazione di Motivazione scritta del Responsabile del Procedimento assistito, se necessario, da tecnico specialista.

Il presente Regolamento è suscettibile di revisioni e/o varianti, previa relazione giustificativa di tecnico abilitato ed approvazione dei competenti Organi Comunali.

Art.2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Alla data di stesura del presente elaborato sono state prese a riferimento le seguenti norme:

- R.D. 25 luglio 1904, n°523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- R.D. 8 maggio 1904, n°368 "Regolamento per la esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n°195, e della legge 7 luglio 1902, n°333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi";
- R.D. 11 dicembre 1933, n°1775 "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici";
- L. 5 gennaio 1994, n°36 "Disposizioni in materia di risorse idriche";
- delibera del Comitato Interministeriale Ambientale 4 febbraio 1977 (G.U. 21 febbraio 1977 n°48);
- D.G.R. 30 luglio 1999, n°6/44561 "Direttive relative alla polizia idraulica delle opere di bonifica e modalità di rilascio delle concessioni amministrative delle stesse";
- D.G.R. 22 dicembre 1999, n°47310 "Indicazione per la redazione degli elenchi dei corsi d'acqua che costituiranno il reticolo principale sui quali esercitare le funzioni di polizia idraulica ex R.D. 20 luglio 1904 n. 523 e modalità di esercizio dell'attività di controllo sul reticolo idrico minore;
- L.R. 5 gennaio 2000, n°1 "Riordino del sistema delle autonomie in




- Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n°112”;
- “Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica” dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (D.C.I. 26/04/2001, n°18);
 - D.G.R. 11 dicembre 2001, n°7/7365 “Attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (P.A.I.) in campo urbanistico. Art. 17, comma 5, legge 18 maggio 1989 n°183”;
 - “Piano Regionale di Risanamento delle Acque: criteri di pianificazione” (D.C.R. 15/01/2002, n°7/402);
 - D.G.R. 25 gennaio 2002, n°7/7868 “Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’art.3, comma 114 della L.R. 1/2000. determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica” come modificata dalla D.G.R. 01/08/2003, n°7/13950;
 - L.R. 16 giugno 2003, n°7 “Norme in materia di bonifica e irrigazione”.
 - D.G.R. 11 febbraio 2005, n°7/20552 “Approvazione del reticolo di competenza dei consorzi di bonifica ai sensi dell’art. 10 comma 5 della legge 7/2003.

Andranno comunque prese a riferimento, anche se non espressamente citate, tutte le norme e le direttive emanate anche in epoca successiva dallo Stato, dall’Autorità di Bacino, dalla Regione, dalla Provincia in materia di Rischio Idraulico ed Idrogeologico, Bonifica e Irrigazione.

Art.3 - DEFINIZIONE DEL RETICOLO MINORE

Ai fini dell’applicazione delle presenti norme si definisce:

- a) corso d’acqua: qualunque vaso a carattere costante o stagionale a cielo aperto, interrato a sezione completamente o parzialmente chiusa, qualunque alveo di torrenti ad andamento stagionale o episodico, qualunque canale artificiale, “fatta però esclusione dei canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali”, dei collettori artificiali di acque meteoriche, in accordo con quanto riportato nella deliberazione del Comitato Interministeriale Ambientale 7/2/1977 pubblicato sulla G.U. 21/02/1977, n°48;
- b) reticolo idrico principale: quello individuato dall’allegato “A” della D.G.R. 25 gennaio 2002, n°7/7868 come modificata dalla D.G.R. 01/08/2003, n°7/13950, “sul quale compete alla Regione l’esercizio delle attività di polizia idraulica;
- c) reticolo idrico minore di competenza dei Consorzi di Bonifica: quello



individuato negli elaborati grafici allegati al presente Regolamento in conformità all'allegato "D" della D.G.R. 25 gennaio 2002, n°7/7868 come modificata dalla D.G.R. 01/08/2003, n°7/13950, e ricompresi nei comprensori del territorio regionale di cui al comma 1 dell'art.20 della L.R. 16/06/2003 n°7 come modificate dalla D.G.R. 11 febbraio 2005 7/20552;

d) reticolo idrico minore di competenza Comunale: quello individuato negli elaborati grafici allegati al presente Regolamento e cioè tutti i rimanenti vasi non indicati ai punti b) e c), ad esclusione del reticolo idrografico residuale;

a) reticolo idrografico residuale: quello costituito dai vasi rimanenti non classificati, appartenenti né al reticolo principale né a quello minore; si tratta di vasi che sono caratterizzati da un bacino idrografico proprio estremamente modesto.

Per tali vasi non troverà applicazione il regolamento di Polizia Idraulica ma rimarranno valide le prescrizioni delle N.T.A. dello strumento urbanistico vigente. Corre l'obbligo di segnalare che, come concordato con il Responsabile del Procedimento, sono state mantenute, se presenti, le fasce di rispetto già previste nel P.R.G. vigente anche sui tratti residuali.


Art.4 - IDENTIFICAZIONE VASI

- Reticolo idrico principale

| Num. Progr. | Denominazione | Foce o sbocco |
|--------------------|----------------------|------------------------------|
| BS125 | Torrente Longherone | spaglia in Cazzago S.Martino |

- Reticolo idrico minore di competenza del Comune

| Num. Progr. | Denominazione | Foce o sbocco |
|--------------------|--|----------------------|
| BSCF001 | Valle della Rocchetta | Valle del Tufo |
| BSCF002 | Valle Broccaglio | Lago del Sebino |
| BSCF003 | Valle S.Maria di Zenighe | Valle Broccaglio |
| BSCF004 | Fosso da Loc. Fontanina | Valle Broccaglio |
| BSCF005 | Valle del Forno | Valle Broccaglio |
| BSCF006 | Valle di San Michele | Valle Broccaglio |
| BSCF007 | Valle della Costada | Valle di San Michele |
| BSCF008 | Valle del Serè | spaglia |
| BSCF009 | Fosso delle Pissine - Valle delle Spinelle | Colatore Inferiore |



| | | |
|---------|-----------------------------|---------------------|
| BSCF010 | Colatore da loc. Prada | Colatore Inferiore |
| BSCF011 | Valle Mari | Valle di S.Eufemia |
| BSCF012 | Valle Bordigo | Valle di S.Eufemia |
| BSCF013 | Rio Macina | Valle Bordigo |
| BSCF014 | Valle del Castello | Valle di S.Eufemia |
| BSCF015 | Fosso vicinale delle Paiole | Torrente Longherone |
| BSCF016 | Valle di S.Eufemia | Torrente Longherone |
| BSCF017 | Valle Fontana | Torrente Longherone |
| BSCF018 | Valle Torbiato | Torrente Longherone |
| BSCF019 | Valle Loneto | Valle delle Paiole |

- Reticolo idrico minore di competenza del Consorzio di Bonifica Sinistra Oglio

Parte del territorio del Comune di Corte Franca fa parte del comprensorio del Consorzio di Bonifica Sinistra Oglio; sul territorio comunale non scorrono vasi individuati ne nell'allegato "D" della D.G.R. 25 gennaio 2002, n°7/7868 (e s.m.i.), ne nella D.G.R. 11 febbraio 2005, n°7/20552

Art.5 - NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA

Nel valutare le istanze di nulla-osta idraulico per interventi sul reticolo idrico minore, gli uffici tecnici del Comune dovranno operare in aderenza alle norme contenute nel presente Regolamento ed esaminare i singoli progetti tenendo conto, in generale, dei criteri di buona tecnica di costruzione idraulica.


Si dovrà in ogni caso tenere conto delle seguenti indicazioni:

- è assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene.
- vige il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi del D. Lgs. 152/99 art. 41 che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

Per tutte le opere ammesse previa autorizzazione, l'amministrazione comunale dovrà definire procedure autorizzative necessarie per garantire che le stesse non comportino conseguenze negative sul regime delle acque.

Possono essere, in generale, consentiti:

- gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua.
- le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota



non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo; tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali permettere l'accesso al corso d'acqua; la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Art.6 - INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA


Sono individuate, secondo quanto rappresentato negli allegati grafici al presente Regolamento, fasce di rispetto su ambedue le sponde per i corsi d'acqua.

Le fasce tengono conto:


- delle aree storicamente soggette ad esondazione;
- delle aree interessabili da fenomeni di erosione e di divagazione dell'alveo;
- della necessità di garantire una fascia di rispetto sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.

Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argine in rilevato, dalla sommità della sponda.

Si evidenzia che negli allegati cartografici, la rappresentazione grafica delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore ha un valore puramente indicativo; la distanza dal corso d'acqua dovrà essere, invece, determinata sulla base di misure dirette in situ secondo le modalità sopra descritte.



a) FASCIA DI RISPETTO ORDINARIA 10 m




b) FASCIA DI RISPETTO RIDOTTA 4 m (VASI A CIELO APERTO)



c) FASCIA DI RISPETTO RIDOTTA 1 m (VASI INTUBATI)



N.B. LE FASCE DI RISPETTO RIDOTTE (b) E (c) SI APPLICANO SOLO SUI VASI PER I QUALI E' DOCUMENTATO MEDIANTE VERIFICA IDRAULICA A FIRMA DI UN TECNICO ABILITATO, IL CORRETTO DIMENSIONAMENTO IDRAULICO AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE SECONDO LA PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 7



Art.7 - CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO IDRICO MINORE (rif. ALL. "B", "D" della D.G.R. 25 gennaio 2002, n°7/7868)

Per i corsi d'acqua (fiumi, torrenti, rivi, canali di proprietà demaniale) appartenenti anche in via transitoria al reticolo minore di competenza comunale, come individuato nella parte cartografica del presente elaborato, sono istituite le seguenti fasce di rispetto:

Fascia di rispetto ordinaria

- a) fascia di 10 m su ambedue le sponde in via ordinaria lungo i corsi d'acqua a cielo aperto e/o intubati, sia all'interno, sia all'esterno del centro abitato;

Fascia di rispetto ridotta


Le fasce di rispetto ridotte potranno essere introdotte, previa procedura di variante ai sensi della L.R. 23/97 allo strumento adottato, a seguito di verifica idraulica a firma di tecnico abilitato del corretto dimensionamento idraulico ai sensi della normativa vigente (in particolare la L.R. 41/97 e le direttive dell'Autorità di Bacino) condotte anche su singole aste fluviali o su porzioni significative delle stesse.

Le fasce dovranno comunque tenere conto:

- delle aree storicamente soggette ad esondazioni;
- delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo;
- della necessità di garantire una fascia di rispetto sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.

Potranno essere introdotte:

- b) una fascia di rispetto ridotta a 4 m su ambedue le sponde per i corsi d'acqua per i quali è documentato, attraverso verifica idraulica a firma di tecnico abilitato, il corretto dimensionamento idraulico ai sensi della normativa vigente.
- c) una fascia di rispetto ridotta ad 1 m su ambedue le sponde per i corsi d'acqua intubati o coperti di cui è documentato, attraverso verifica idraulica a firma di tecnico abilitato, il corretto dimensionamento idraulico ai sensi della normativa vigente.



Per i canali e le opere appartenenti al reticolo minore di competenza dei Consorzi di Bonifica, le fasce di rispetto saranno individuate dal relativo Regolamento di Polizia idraulica in conformità ai disposti del R.D. n°368/1904.

In mancanza di specifica definizione da parte del Consorzio di Bonifica valgono le fasce di rispetto introdotte con i medesimi criteri utilizzati per il reticolo minore di competenza Comunale e rappresentate sugli elaborati allegati al presente regolamento.

Art.8 - OPERE ESISTENTI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO

Le opere esistenti che risultassero a distanza minore di quelle rispettivamente sopra indicate sono tollerate, qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio, ma giunte a deperimento, conseguente al quale è necessario provvedere alla loro parziale o totale demolizione, non possono essere surrogate fuorché alle distanze sopra stabilite, salvo il caso in cui venga dimostrato il corretto dimensionamento del vaso e venga consentita l'accessibilità per la manutenzione.

Sono ammessi, previa autorizzazione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b), c) dell'art.27 comma 1 della L.R. n°12/2005 (Legge per il governo del territorio), senza variazione di posizione e forma.

E' sempre ammessa la demolizione senza ricostruzione.


Potranno essere autorizzati interventi che prevedano parziale demolizione con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per manutenzione. In ogni caso tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell'intera area della fascia di rispetto alle altre funzioni cui è deputata con priorità al ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici.

Nel caso di fabbricati esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per il deflusso delle acque, l'Amministrazione provvederà a sollecitare i proprietari all'esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (non esclusa la demolizione) assegnando un tempo limite per l'esecuzione dei lavori.

In caso di inadempienza da parte dei proprietari l'Amministrazione potrà intervenire direttamente addebitando l'onere dell'intervento ai proprietari.

Art.9 - ATTIVITA' VIETATE


Lungo i corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore sono vietate in modo assoluto le seguenti attività:



- 1) Ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue nonché per le opere necessarie all'attraversamento viario e all'organizzazione di percorsi pedonali e ciclabili e funzionali alle pratiche agricole meccanizzate (in rispetto di quanto riportato nell'articolo successivo), ed alla realizzazione di opere di protezione e salvaguardia della sicurezza da rischi di accidentale caduta nei corsi d'acqua.
- 2) La copertura e/o tombinatura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità (rif. art.41 D.Lgs. n°152/99).
- 3) La formazione di opere con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque.
- 4) Le piantagioni che s'inoltrino dentro i corsi d'acqua, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque (rif. art.96 b) R.D.523/1904).
- 5) Il danneggiamento, lo sradicamento o l'incendio dei ceppi degli alberi e delle piantagioni e di ogni altra opera in legno secco o verde che sostengono le ripe dei corsi d'acqua e ne aderiscono alle sponde (rif. art.96 R.D.523/1904).
- 6) Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini, loro accessi e manufatti attinenti (rif. art.96 g) e h) R.D.523/1904).
- 7) Il posizionamento longitudinalmente, in alveo, di gasdotti, fognature, acquedotti, tubature e infrastrutture a rete in genere, che riducano la sezione del corso d'acqua, in caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrate.
- 8) L'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei corsi d'acqua. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni volta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque e agli interessi pubblici o privati.
- 9) Lo scarico nei corsi d'acqua delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne così come disciplinate dalla normativa regionale (rif. L.R. 62/85).

Nelle fasce di rispetto (rif. elaborati grafici), sono vietate le seguenti attività:

- 10) L'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua.




- 11) Qualsiasi tipo di edificazione intendendo per edificazione qualunque tipo di fabbricato per i quali siano previste opere di fondazione anche se in sotterraneo. Sono consentiti solamente interventi di sistemazione a verde, con percorsi pedonali e ciclabili, ma senza attrezzature fisse, e tali da non interferire con periodiche operazioni di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua (rif. art.96 f) R.D.523/1904).
- 12) Qualunque tipo di recinzione od interclusione alla fascia di rispetto, assimilando le recinzioni con fondazione ai fabbricati, sono autorizzabili le recinzioni semplicemente infisse nel terreno assimilabili alle piantagioni.
- 13) Nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti.
- 14) Nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti.
- 15) L'apertura di cavi, fontanili e simili che provochino diversioni e indebite sottrazioni di acque (rif. art.96 k) R.D.523/1904).
- 16) I movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno.
- 17) Il deposito a cielo aperto, anche se provvisorio, di materiale di qualunque genere.
- 18) Qualunque manufatto, opera, piantagione o attività che possa ostacolare l'uso cui sono destinate le fasce di rispetto.

Art.10 - ATTIVITÀ SOGGETTE A TITOLO AUTORIZZATIVO

Lungo i corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore potranno essere consentiti, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale le seguenti attività:

- 1) Gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua.
- 2) Gli interventi di demolizione senza ricostruzione.
- 3) Le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni connessi al corso d'acqua stesso.
- 4) Le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua.
- 5) Le opere necessarie all'attraversamento del corso d'acqua come passerelle, ponticelli, ponti, guadi, ecc, nonché la relativa ricostruzione,




ampliamento o manutenzione straordinaria.

- 6) La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza, unicamente all'interno del centro abitato, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.
- 7) La ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari ed a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente che garantisca la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti.
- 8) L'attraversamento di acquedotti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere non altrimenti localizzabili e la loro ristrutturazione. Si rimanda all'Art. 11 del presente regolamento per le prescrizioni di dettaglio.
- 9) Sottopassaggi pedonali e carrabili.
- 10) La formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua (rif. art.97 e) R.D.523/1904).
- 11) Lo scarico di acque meteoriche, delle acque fognarie degli scaricatori di piena, di acque fognarie depurate previa verifica della compatibilità con il corpo idrico ricettore. Si rimanda all'Art. 14 del presente regolamento per le prescrizioni di dettaglio.
- 12) La formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale (rif. art.97 b) R.D.523/1904).
- 13) La formazione di nuove opere per la regimazione delle acque, per la derivazione e la captazione per approvvigionamento idrico (autorizzazione provinciale) o la loro ricostruzione.

Nelle fasce di rispetto (rif. elaborati grafici), potranno essere consentite, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, le seguenti attività:

- 14) Gli interventi di demolizione senza ricostruzione.
- 15) Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, così come definiti alle lettere a), b), c) dell'art.27 comma 1 della L.R. n°12/2005 (Legge per il governo del territorio).
- 16) Interventi di sistemazione a verde.
- 17) Percorsi pedonali e ciclabili, strade in genere in accordo con quanto



previsto dal Codice della Strada.

- 18) Rampe di collegamento agli argini pedonali e carrabili.
- 19) La posa di cartelli pubblicitari o simili su pali o supporti di altro tipo.
- 20) La manutenzione, senza variazioni di posizione e forma, dei fabbricati esistenti e simili esistenti nelle fasce di rispetto (rif. Art. 8).
- 21) Il deposito temporaneo a cielo aperto di materiale e di rifiuti come definito all'art.6, comma 1, let. m), del D.Lgs. n°22/97.
- 22) Piantagioni, recinzioni o attività che in alcun modo ostacolano l'uso cui sono destinate le fasce di rispetto.
- 23) Il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con la fascia di rispetto.
- 24) La ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari ed a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente che garantisca la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti e previa verifica della compatibilità con le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del vaso.


Art.10.1 - RECINZIONI O OPERE DI PROTEZIONE

In base all'ampiezza della fascia di rispetto, possono essere ammesse recinzioni con le seguenti prescrizioni:

Fascia di metri 10 - le distanze minime da mantenere dal corso d'acqua sono le seguenti:

- metri 10 per tutte le recinzioni in muratura, o comunque caratterizzate da una loro inamovibilità (cancellate o ringhiere in ferro o altri materiali completamente ancorate al suolo ed inamovibili);
- metri 4 in presenza di recinzioni asportabili, formate da pali e reti metalliche, oppure parapetti in legno o simili che non ostacolano l'accesso all'alveo e siano di facile rimozione (nell'eventuale autorizzazione dovrà essere precisata la precarietà della stessa, con l'indicazione che in ogni momento l'organo preposto alla manutenzione del corso d'acqua potrà richiederne la rimozione per motivate ragioni di ordine idraulico)

Fascia di metri 4 - le distanze minime da mantenere dal corso d'acqua sono le seguenti



- metri 4 per tutte le recinzioni in muratura, o comunque caratterizzate da una loro inamovibilità (cancellate o *ringhiere in ferro o altri materiali completamente ancorate al suolo ed inamovibili*);
- metri 1,50 in presenza di recinzioni asportabili, formate da pali e reti metalliche, oppure parapetti in legno o simili che non ostacolino l'accesso all'alveo e siano di facile rimozione (nell'eventuale autorizzazione dovrà essere precisata la precarietà della stessa, con l'indicazione che in ogni momento l'organo preposto alla manutenzione del corso d'acqua potrà richiederne la rimozione per motivate ragioni di ordine idraulico)

Fascia di metri 1 (corsi d'acqua coperti)

non sono ammesse in tale fascia nessun tipo di recinzione - la distanza minima da mantenere dal corso d'acqua è sempre comunque 1 metro, ed in particolare in questo caso devono essere misurate dalla parete esterna in pianta del manufatto che costituisce il tombotto o la copertura, nel caso in cui tale manufatto sia ricompreso entro l'area demaniale tale distanza va comunque sempre calcolata dal confine catastale indicato in mappa.


Art.11 - ATTRAVERSAMENTI DEI CORSI D'ACQUA

Gli attraversamenti di ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere sono consentiti previa autorizzazione:

- Per luci superiori a 6 m dovranno essere realizzati secondo i dettami della direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce a e b", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n°2/99).
- Per luci inferiori a 6 m il progetto dovrà essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di 100 anni e un franco minimo di 1 m. Per corsi d'acqua di piccole dimensioni e per infrastrutture di modesta importanza potranno essere utilizzati dei tempi di ritorno inferiori ai 100 anni e franchi inferiori ad 1 metro, in relazione a esigenze tecniche specifiche adeguatamente motivate.

E' comunque necessario verificare che le opere non comportino un significativo aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quelle di progetto.

Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive dell'Autorità di Bacino "Direttiva sulla piena di progetto da assumere per la progettazione e le verifiche di compatibilità idraulica" paragrafi 4, 5 e 6 (approvata con



delibera dell'Autorità di Bacino n°18/2001). Per corsi d'acqua di piccole dimensioni e per infrastrutture di modesta importanza potranno essere utilizzati dei tempi di ritorno inferiori ai 100 anni, in relazione a esigenze tecniche specifiche adeguatamente motivate.

In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso;
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

I manufatti e gli attraversamenti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

Art.12 - SOTTOPASSI

Per dimensionamento di manufatti che sottopassino il reticolo minore per il passaggio di infrastrutture (strade ferrovie) o di altri vasi è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali dell'alveo da sottopassare, anche quelle derivanti da eventuali progetti esistenti od in itinere, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sul corso d'acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

In generale si dovranno evitare intersezioni di corsi d'acqua mediante "sottopassi a sifone"; nel caso di impossibilità tecnica di soluzioni alternative, la progettazione dovrà essere dettagliata, prevedere sistemi atti a ridurre il rischio di ostruzione e corredata di piano di manutenzione dell'opera.

Art.13 - VARIAZIONI DI TRACCIATO DEI CORSI D'ACQUA


Potranno essere autorizzati progetti di modifica dei tracciati dei corsi d'acqua finalizzati al miglioramento delle condizioni idrauliche ed ambientali del territorio interessato.

Il progetto dovrà riguardare sia il corso d'acqua che la relativa nuova fascia di rispetto.

Art.14 - SCARICHI IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

Tutti gli scarichi dovranno essere autorizzati sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate.

L'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua ai sensi del presente Regolamento è rilasciata solamente sotto l'aspetto della quantità delle acque



recapitate ed è da intendersi complementare, e mai sostitutiva, alla autorizzazione allo scarico, sotto l'aspetto qualitativo, rilasciata dalle competenti autorità (Ufficio Acque Provincia BS).

La domanda di autorizzazione dovrà essere accompagnata da apposita relazione idrologica-idraulica.

La materia è normata dall'art.12 delle Norme Tecniche di attuazione del P.A.I., al quale si rimanda, e che prevede l'emanazione di una direttiva in merito.

In attesa dell'emanazione di tale direttiva da parte dell'Autorità di Bacino e in assenza di più puntuali indicazioni si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Piano Regionale di Risanamento delle acque, che indica i parametri di ammissibilità di portate adottate ai corsi d'acqua.

I limiti fissati dal P.R.R.A. sono i seguenti:

- 20 l/sec per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- 40 l/sec per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

I suddetti limiti non sono da adottare per le porzioni di territorio classificabili come aree montane.


Il manufatto di scarico dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescio di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

Nell'impossibilità del rispetto delle portate di scarico come sopra indicato, si rende necessario prevedere sistemi autonomi di laminazione o smaltimento il cui dimensionamento dovrà essere dettagliatamente illustrato nella relazione di accompagnamento e dovrà essere conforme ai criteri previsti nel vigente P.R.R.A. (D.C.R. Lombardia 7/402 del 15/02/2002).

Art.15 - REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI

Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecobiologica ed a favorirne la fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite privilegiando, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica, le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica.

E' vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di acque in



generale, se non meteoriche, e di reflui non depurati in particolare. Sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento.

Potranno essere realizzati interventi di risanamento o potenziamento dei corsi d'acqua qualora ne venga documentata la necessità, accertata la compatibilità idrica, comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

I lavori di ripulitura e manutenzione fluviale potranno essere eseguiti senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

Art.16 - GRIGLIE

Ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs n. 152 del 11 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, è vietata la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

All'imboccatura dei tratti dei corsi d'acqua intubati dovranno essere realizzati sistemi atti a impedire o ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiale sedimentale o flottante (griglie o sistemi filtranti).

I sistemi filtranti dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell'alveo od altro) e di assicurare una facile manutenzione.


Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzioni dovrà essere corredato da piano di manutenzione.

La manutenzione ordinaria delle griglie dovrà prevedere la pulitura degli elementi filtranti in particolar modo dopo ogni piena.

Il Comune, all'atto del rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione delle opere, prescriverà la periodicità degli interventi manutentori ordinari e straordinari e richiederà il nominativo del soggetto al quale facciano capo gli interventi stessi, la responsabilità civile e penale per allagamenti, rigurgiti e malfunzionamenti imputabili alla mancata manutenzione della griglia. La modifica del soggetto titolato alla manutenzione delle griglie potrà avvenire solo mediante subentro.

Art.17 - ARGINI

I nuovi argini che dovranno essere messi in opera, sia per la realizzazione delle casse di espansione, sia per il rifacimento e miglioramento di quelle esistenti lungo i corsi d'acqua, dovranno essere progettati in modo tale da



consentire la fruibilità delle sponde e di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo. L'efficienza delle arginature dovrà essere garantita da un programma di manutenzione.


Art.18 - RETICOLO IDROGRAFICO RESIDUALE

Tutti gli interventi su corsi d'acqua inerenti pratiche irrigue, anche se non inseriti nel reticolo idrico minore, dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa. I vasi, non appartenenti al reticolo minore ma individuati in cartografia come reticolo residuale, sono sottoposti alle prescrizioni di cui alle N.T.A. dello strumento urbanistico vigente. Si dovrà porre la massima attenzione affinché l'esercizio irriguo non interferisca con la funzione di smaltimento delle acque meteoriche.

Art.19 - OBBLIGO DEI PROPRIETARI FRONTISTI O DEI PROPRIETARI DEI MANUFATTI POSTI SU CORSI D'ACQUA E NELLE FASCE DI RISPETTO

I proprietari, gli usufruttuari o i conduttori, dei fondi compresi entro il perimetro della fascia di rispetto debbono:

1. effettuare la manutenzione ordinaria delle rive e delle sponde dei corsi d'acqua provvedendo periodicamente alla decespugliazione ed alla potatura delle alberature presenti;
2. tener sempre bene efficienti i fossi e rive che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nelle aste del reticolo;
3. aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per il regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni;
4. rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami delle piantagioni laterali alla fascia o al corso d'acqua, che per impeto del vento o per qualsivoglia altra causa, causino interferenza con l'area in fascia o con il corso d'acqua;



Chiunque venga o sia stato autorizzato all'esecuzione di attraversamenti (ponti, reti tecnologiche ecc...) o formazione di opere di difesa e quant'altro lungo il corso d'acqua e nelle fasce di rispetto, ha l'obbligo di mantenere costantemente in buono stato le opere eseguite e, ad effettuare a sua cura e spese, la pulizia ordinaria del tratto di corso d'acqua interessato dal manufatto e, tutte le eventuali riparazioni o modifiche che il comune e/o gli organi competenti riterranno di ordinare nell'interesse del buon regime idraulico del corso d'acqua;

Dovrà inoltre essere garantito il libero accesso al corso d'acqua per controlli e verifiche da parte del personale addetto al buon regime idraulico.”

Art.20 - AUTORIZZAZIONE PAESISTICA

Qualora l'area oggetto d'intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico, il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia – Direzione territorio e Urbanistica – U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio o, se l'opera rientra tra quelle sub-delegate, dagli Enti competenti individuati dalla L.R. 18/1997 e dalle successive modifiche.

Art.21 - DANNI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO

Nessuno potrà chiedere alla Amministrazione Comunale il risarcimento di danni a: fabbricati, piantagioni od altro situati all'interno delle fasce di rispetto causati da esondazioni o da operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria ai corsi d'acqua se non per dolo od imperizia dell'impresa che, su ordine dell'Amministrazione comunale, ha effettuato l'intervento.

Art.22 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONI


Le richieste di:

concessione (con occupazione o attraversamenti di area demaniale) e di autorizzazione (senza occupazione di area demaniale)

all'esecuzione delle opere ammissibili dovranno essere presentate all'Amministrazione Comunale corredate, in relazione all'entità dell'opera, da:

Relazioni

- Relazione descrittiva, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, con descrizione delle opere in progetto e relative caratteristiche tecniche.
- Relazione idrologica-idraulica, redatta da un professionista abilitato ai



sensi di legge, con individuata la piena di progetto nonché le verifiche idrauliche di compatibilità.

- Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica anche secondo le indicazioni dello Studio Geologico (L.R. 41/97).
- Relazione di compatibilità ambientale con particolare riferimento alla possibilità di accesso per manutenzione e alla possibilità di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici.

Elaborati grafici


- Corografia in scala 1:10.000 desunta dalla Carta Tecnica Regionale.
- Estratto in originale o in copia della planimetria catastale contenente l'indicazione delle opere in progetto.
- Estratto in originale o in copia del P.R.G.
- Planimetria dello stato di fatto dei luoghi e di progetto, con l'indicazione dei confini catastali privati e demaniali.
- Planimetria con sovrapposizione delle opere di progetto e della planimetria catastale e l'esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale che verranno occupate.
- Profilo del corso d'acqua con indicazione delle opere.
- Sezioni trasversali del corpo idrico (di fatto e di progetto) opportunamente quotate.
- Planimetria progettuale con ubicazione delle opere rispetto a punti fissi, particolari costruttivi e relazione di calcolo per le strutture in C.A..

Altri allegati

- Attestazione che le opere non comportano conseguenze negative sul regime delle acque; che le opere vengono eseguite senza pregiudizi di terzi e di assunzione dell'onere di riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere, atti e fatti connessi.
- Parere di eventuali consorzi irrigui o di miglioramento fondiario.
- Dichiarazione di rinuncia alla rivalsa per danni eventualmente causati alle proprietà all'interno delle fasce di rispetto del corso d'acqua per manutenzione ordinaria o straordinaria.
- Piano di manutenzione delle nuove opere, del tratto di corso d'acqua interessato e della relativa fascia di rispetto.

N.B.:

- Con l'attuazione del procedimento, il Responsabile individuerà tra quelli in elenco gli elaborati previsti.



- Tutti gli elaborati dovranno essere datati e sottoscritti da tecnico abilitato.
- È previsto il pagamento di un canone stabilito dalla D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950 (Allegato C).
- Le concessioni e autorizzazioni rilasciate dovranno contenere indicazioni riguardanti condizioni, durata e norme alle quali sono assoggettate.

Art.23 - PROCEDURE PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.

Si ricorda che, ai sensi del comma 4 del d.lgs. 11 maggio 1999 n.152, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

Art.24 - CAUZIONI

Il rilascio di concessioni e autorizzazioni di polizia idraulica è subordinato al pagamento di un importo (cauzione) pari alla prima annualità del canone stabilito dalla D.G.R. 1 agosto 2003, n°7/13950.


La cauzione sarà, ove nulla osti, restituita al termine dell'autorizzazione o concessione medesima.

Art.25 - RIPRISTINO DEI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere al ripristino dovrà essere disposta con apposita ordinanza Sindacale ai sensi dell'art.35, commi 1, 2, 3 D. Lgs. 6 giugno 2001 n°380 (Testo Unico dell'Edilizia).

È sempre facoltà dell'Amministrazione ordinare la riapertura di vasi dismessi, anche non classificati nella cartografia di riferimento, qualora venga accertato che siano di proprietà demaniale e che abbiano funzione di drenaggio o che consentano di dare continuità al reticolo drenante.

Per i vasi demaniali per i quali è documentata la completa cessazione della funzione idraulica sarà possibile attivare la procedura di cui all'art. 22.



Art.26 - PRONTO INTERVENTO

Le procedure di pronto intervento in caso di calamità naturale sul reticolo minore con pericolo per la pubblica incolumità e con conseguenze sulle attività pubbliche sono di competenza comunale e sono regolamentate dalla Regione Lombardia mediante la D.D.U.O. 8/05/2002 n. 7745 del 08/05/2002 che fornisce le linee guida per l'attuazione degli interventi in condizioni di urgenza e di somma urgenza.

| | |
|----------------------------------|----------------|
| STUDIO PEZZAGNO | Albo Ingegneri |
| Dott. Ing. Paolo Pezzagno | di Brescia |
| Via Tosio, 1 - Brescia | N° 2706 |
| C.F. - P.I.: 03387320173 | |